



Reg. ord. n. 18/2009

Revò, 22 maggio 2009

**OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA VIA C.A. MARTINI N. 18.**

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**Vista** la DIA n. 29/2009 del 07/05/2009 per i lavori di rifacimento del manto di copertura sulle falde N/E e N/W dell'edificio p.ed. 143 pp.mm. 1e 2 in c.c. Revò;

**Considerato** che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto si rende necessaria la temporanea e totale chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada comunale via C.A. Martini in corrispondenza del n. 18;

**Vista** la richiesta pervenuta in data 21.05.2009 prot. 2175 presentata dalla sig.ra Rossi Giovanna, in qualità di intestataria della suddetta DIA e proprietaria dell'edificio;

**Ritenuto** indispensabile accogliere la stessa, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nonché a salvaguardia della pubblica incolumità;

**Visto** il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

**Visto** l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L;

## DISPONE

La chiusura totale e temporanea, al traffico veicolare e pedonale della strada comunale via C.A. Martini in corrispondenza del n. 18

**DAL GIORNO 22 MAGGIO 2009 AL 29 MAGGIO 2009  
A PARTIRE DALLE ORE 08.30  
e comunque fino a conclusione lavori**

Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica stradale per rendere noto il presente provvedimento, in particolare la segnalazione all'inizio ed alla fine della strada e di chiusura e delimitazione dell'area di cantiere come previsto dalla normativa.

Rimane a cura della ditta esecutrice il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

Copia della presente ordinanza dovrà essere conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri, Polizia Locale Alta Val di Non ed al Corpo dei Vigili del Fuoco di Revò.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL TECNICO COMUNALE  
*Per. Ind. Renzo Franzoso*